

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

(92^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1639, 1640
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1639, 1640
DI ROCCO	1640
DONINI	1639, 1640
GRANATA	1639
TIRABASSI	1639

« Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » (2102) (D'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1637, 1638
LUPORINI	1638
ZACCARI, relatore	1637, 1638

« Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2222) (D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1631, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1632, 1634, 1635, 1636
BALDINI 1636
BRUNO 1632
CALEFFI 1632
DI ROCCO 1636
DONATI 1632, 1633, 1634, 1635, 1636
GRANATA 1633, 1634, 1635, 1636
TIRABASSI 1631, 1632, 1635, 1636

« Norme relative all'edilizia scolastica della carriera dei capi di Istituto » (2297) (D'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1641, 1643
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1642, 1643
DONATI, relatore	1641
GENCO	1642, 1643
GRANATA	1643

« Protezione del Centro archeologico di Paestum » (2311) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1640, 1641
GRANATA	1640
ZANOTTI BIANCO, <i>relatore</i>	1640

« Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata » (2319) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1626, 1629, 1630, 1631
BELLISARIO	1628, 1629
CAIEFFI	1629
DONATI, <i>relatore</i>	1626, 1629, 1630
DONINI	1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631
LUPORINI	1628, 1629
SCARASCIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1627, 1628, 1630

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Monaldi, Tirabassi, Zaccari e Zanotti Bianco.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Scarascia.

CALIEFFI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata » (2319)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DONATI, *relatore*. Le impellenti esigenze di taluni centri urbani in materia di edilizia scolastica, particolarmente nel settore delle scuole elementari e di completamento dell'obbligo, consigliarono, come è noto, di fare ricorso con le leggi 15 febbraio 1961, n. 53 e 26 gennaio 1962, n. 17, alla

edilizia prefabbricata, che la tecnica moderna suggerisce quale sistema rapido, ed anche duraturo, di costruzione e per la quale vennero stanziati, con la prima legge, lire un miliardo e 400 milioni, con la seconda legge, lire 20 miliardi.

L'esigenza della tempestività degli interventi si è ulteriormente accentuata in alcune province meridionali in conseguenza dei recenti movimenti tellurici, che hanno accentuato la necessità di provvedere con la maggiore possibile urgenza a vaste opere di ricostruzione.

Senonchè l'esperienza ha dimostrato che l'osservanza della normale procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di conferimenti di appalti di opere pubbliche, rende praticamente inoperante ogni tentativo diretto ad intervenire prontamente per fronteggiare le sopra esposte esigenze.

In considerazione di ciò e, dato il presente stato di necessità e di urgenza, è stato predisposto il presente disegno di legge con cui, in via assolutamente provvisoria, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, viene eccezionalmente stabilito che i contratti per la fornitura e posa in opera dei padiglioni prefabbricati possono essere stipulati anche senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, e prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della predetta legge del 1962, il quale prevede che le gare di appalto siano giudicate da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici.

DONINI. Questa semplificazione vale soltanto per le zone terremotate?

DONATI, *relatore*. Per tutta l'Italia, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. I contratti saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione. Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare l'esecuzione del contratto imme-

diatamente dopo la stipula; in caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

Mi pare che questa sia la procedura più rapida, senza dubbio anormale, ma rispondente all'anormalità della situazione in cui ci siamo venuti a trovare e, pertanto, ritengo che dobbiamo guardare con grande attenzione al presente disegno di legge il quale consente almeno di usare una parte dei denari messi a disposizione e di affrontare lo stato di emergenza oggi esistente.

D O N I N I . Non possiamo approvare un disegno di legge di questo tipo.

S C A R A S C I A , *Sottosegretario per la pubblica istruzione*. Non posso non sottolineare anch'io la eccezionalità del provvedimento; però devo fare presente che il Ministero della pubblica istruzione, sebbene fosse stato autorizzato già da parecchi mesi a presentare questo disegno di legge, ha evitato di farlo fino a pochi giorni fa perchè sperava di non dover ricorrere a queste norme eccezionali; la realtà dei fatti, invece, lo ha indotto a procedere alla presentazione e a richiedere la discussione con la massima urgenza per i motivi che adesso esporrò.

Come ha già illustrato il senatore Donati, il Parlamento approvò all'inizio del 1961 una legge con la quale venne stanziata la somma di lire un miliardo e 400 milioni per l'edilizia prefabbricata; è stato un piccolo tentativo in questo senso. Nel mese di marzo del 1962, cioè a circa undici mesi di distanza dall'approvazione della legge, la Commissione giudicatrice delle gare di appalto-concorso aveva appena terminato il suo lavoro che si riferiva ad un numero di ditte partecipanti molto limitato. Dal mese di marzo abbiamo potuto effettuare le ordinazioni solo un mese e mezzo fa e tra oggi e domani io dovrò firmare i relativi contratti. Quale la causa di questo ritardo?

Dovendo richiedere il parere del Consiglio di Stato e avendo questi, a sua volta, eccitata la necessità di avere il parere dell'ufficio tecnico erariale, solo per ottenere questi

pareri abbiamo dovuto aspettare circa sette mesi, perchè il Consiglio di Stato si è trovato di fronte a un fatto completamente nuovo e l'Ufficio tecnico erariale non era attrezzato per l'esame dei materiali che interessano la prefabbricazione.

Nel mese di gennaio del 1962, come voi sapete, il Parlamento ha approvato un'altra legge di finanziamento per l'edilizia prefabbricata per la somma di lire 20 miliardi, la quale, com'è noto, è stata ridotta a lire 19 miliardi perchè un miliardo è stato detratto dal piano della scuola a favore della scuola materna. Anche questa legge prevedeva le gare di appalto e una Commissione giudicatrice nominata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e composta dal Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata dal Ministero dei lavori pubblici, dal Direttore generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal Direttore generale dell'istruzione elementare, dal Direttore generale dell'istruzione secondaria di 1º grado o, in caso di assenza o impedimento, dai loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Abbiamo invitato 101 ditte che avevano richiesto di partecipare a questa gara e abbiamo pensato di procedere in due tempi, cioè, facendo prima una gara di idoneità per poi passare alla vera e propria gara di appalto. Sulle 101 ditte invitate, quelle che hanno partecipato sono state 49 e solo pochi giorni fa la Commissione ha potuto esprimere il suo giudizio stabilendo che soltanto 24 ditte erano da considerarsi idonee per la fornitura di padiglioni e di scuole prefabbricate.

Ci troviamo, quindi, nella situazione di dover redigere in questi giorni il capitolato di appalto, sottoporlo poi all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici per avere l'approvazione e chiedere il parere del Consiglio di Stato, dopo di che la gara avrà il suo espletamento. Riteniamo che prima di maggio-giugno del 1963 non saremo in condizione di fare le relative ordinazioni, il che

significa che non arriveremo in tempo per il 1° ottobre del 1963 quando la maggior parte dei padiglioni dovrebbe essere già in piedi per soddisfare le esigenze della popolazione scolastica sempre in aumento, perchè è impossibile che le 24 ditte dichiarate idonee e che ancora, per la maggior parte, sono sul piano artigianale, possano rispondere per la somma di 19 miliardi che è attualmente disponibile.

L U P O R I N I. L'edilizia prefabbricata che avrebbe dovuto accelerare i tempi, ha portato così ad un ritardo; con l'edilizia normale, saremmo arrivati forse più presto.

B E L L I S A R I O. Con l'edilizia normale ci vuole un minimo di due anni.

S C A R A S C I A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In effetti, abbiamo riscontrato che per l'edilizia normale ci vuole un minimo di due anni, ma si è arrivati anche ad un periodo superiore quando si sono incontrate delle difficoltà per la scelta dell'area, o quando i comuni non hanno potuto contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, o quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha sollevato obiezioni sui progetti presentati. Con la legge che il Parlamento ha approvato nel 1962, la quale consentiva la costituzione delle commissioni provinciali per la scelta delle aree, abbiamo determinato in qualche modo un certo acceleramento nella procedura delle costruzioni, ma indipendentemente da quello che può avvenire per l'edilizia normale, se qui si dovessero seguire le procedure normali per giungere alla fase esecutiva, evidentemente avremmo frustrato gli scopi per i quali il Parlamento ha messo a disposizione quei 20 miliardi.

Ora, abbiamo un precedente ed è proprio la legge per le zone terremotate la quale ha consentito a tutti i Ministri di emettere decreti, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dei lavori pubblici, per provvedere direttamente, senza seguire le norme vigenti sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato. Con i 19 miliardi disponibili, dobbiamo soddisfare in

parte alle esigenze delle zone terremotate, ma soprattutto alle esigenze di grosse città le quali hanno bisogno urgente di aule prefabbricate, come per esempio, Torino, Milano, Roma, Firenze, Genova, dove il complesso di edifici scolastici che è stato costruito anche a cura dei comuni non è più sufficiente. Per dimostrare come le remore, in questo caso dovute alla struttura dello Stato, incidano negativamente, dirò qualcosa di più.

Alcuni comuni come quelli di Firenze, Milano, Torino, hanno ordinato in proprio delle scuole prefabbricate — le quali oggi si costruiscono a più piani con 24 aule — e, pure avendo fatto le ordinazioni da poco tempo, hanno già visto sorgere le scuole, molte delle quali sono funzionanti, altre lo saranno tra breve. Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi di prendere benevolmente in esame la situazione, considerando come noi stessi siamo stati molto in dubbio se presentare o meno questo disegno di legge e l'abbiamo fatto proprio quando ci siamo accorti che per il 1° ottobre 1963 non sarebbe stato possibile mettere in piedi le scuole e, quindi, utilizzare i 19 miliardi che il Parlamento ha messo a disposizione per questo particolare settore.

D O N I N I. Non discuto sul merito, perchè, indubbiamente, le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato sono esatte, però come osservazione preliminare, della quale prego il signor Presidente di rendersi interprete presso chi crederà opportuno, vorrei sapere il motivo per cui questo disegno di legge è stato assegnato all'esame della nostra Commissione, dato che la materia esula completamente dalla sfera delle nostre competenze.

Qui si tratta di edilizia, di deroga alle norme vigenti sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e non capisco come possiamo approvare o disapprovare una legge del genere non avendo una competenza specifica in questo campo.

È un provvedimento di una certa gravità, perchè, creando questo precedente, ogni qualvolta ci saranno delle difficoltà si potrà chiedere di derogare alle norme vigenti.

La situazione dell'edilizia prefabbricata non è così semplice come forse qui si è detto; in Italia, dalla fase artigianale ci stiamo avviando verso quella dei grandi complessi industriali, quindi ci troviamo in una situazione in cui è facile contravvenire alle disposizioni di legge vigenti.

Non mi sento perciò di esaminare questo disegno di legge, a meno che non vengano assicurazioni precise, da parte di coloro che si occupano della difesa del patrimonio dello Stato, che possano tranquillizzarmi.

BELLISARIO. Pure riconoscendo la validità delle osservazioni fatte dal senatore Donini per quello che riguarda la distribuzione delle competenze ai diversi organi parlamentari, io credo che il problema dell'edilizia scolastica richieda davvero provvedimenti di carattere straordinario anche per quello che riguarda la contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. A nessun'altra Commissione può premere, più che alla nostra, che si realizzi un piano di edilizia scolastica.

BELLISARIO. Penso, quindi, che le considerazioni di carattere formale in questo momento siano veramente trascurabili nei confronti della materia in questione che è di una gravità eccezionale. Io benedico un disegno di legge di questo genere, perchè è uno dei primi disegni di legge di attuazione delle riforma burocratica che tutti desideriamo.

Se non variamo questo provvedimento, non riusciremo, neanche con l'edilizia prefabbricata, ad avere le scuole per il 1° ottobre 1963; questa è la realtà vera, brucianta e, pertanto, pure accettando le considerazioni fatte dal senatore Donini, vorrei pregarlo di recedere, insieme ai colleghi della sua parte, da questa posizione per procedere immediatamente all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Bisogna considerare anche la garanzia offerta dal decreto interministeriale, garanzia che ha il suo va-

lore. Devo poi aggiungere che il parere della Commissione finanze e tesoro, che credo pertinente, è stato pienamente favorevole.

CALFFI. Interessa piuttosto il parere della 7^a Commissione.

DONATI, *relatore*. Per la contabilità generale dello Stato interessa soprattutto il parere della 5^a Commissione.

BELLISARIO. Se il parere della 5^a Commissione è stato favorevole, buona parte delle obiezioni fatte dal senatore Donini possono essere superate.

DONINI. Potremmo conoscere la esatta formulazione di questi due pareri?

PRESIDENTE. La 7^a Commissione non ha trasmesso il suo parere; la 5^a Commissione, invece, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza ».

LUPORINI. Trovo esatta la formulazione del parere espresso dalla 5^a Commissione, la quale dice che « non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza », perchè la deroga alle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è una questione giuridica, non di copertura.

DONINI. Parlando con tutta franchezza, crediamo che sia impossibile nell'attuale situazione dell'edilizia prefabbricata firmare una carta in bianco di questa ampiezza.

DONATI, *relatore*. Il senatore Donini forse ricorderà quanto io ebbi a dire quando fui relatore proprio della legge che stanziava la somma di 20 miliardi, le molte eccezioni che feci a questo proposito e che, purtroppo, non trovarono eco nella Commissione; trovai cioè negli altri un entusiasmo che io non avevo, proprio perchè non ero convinto che le scuole dovessero fare le

spese d'impianto dell'industria per l'edilizia prefabbricata e lo dissi con estrema chiarezza.

Allo stato dei fatti, però, riconoscendo che l'industria comincia già ad avere un'attrezzatura non dico rilevante, ma apprezzabile, e dato che siamo in una fase in cui non è più la scuola che paga la formazione dell'industria, ma la scuola può in qualche modo approfittare dei passi già fatti, proprio io che sono stato il primo a sollevare allora le obiezioni, ritiro le mie riserve e dico: se abbiamo accettato di seguire una nuova strada, bisogna che almeno traiamo profitto dal buono che questa strada ci offre ed il buono consiste nella rapidità, perchè, se togliamo questo elemento, non vedo la ragione per cui non dovremmo procedere attraverso la edilizia normale.

Noi abbiamo approvato una legge che stanziava lire 20 miliardi, la quale, senza questo disegno di legge che permette di utilizzare la somma messa a disposizione, perde la sua efficacia; chi ha approvato, quindi, quella legge deve approvare una norma che dia validità allo stanziamento ed è questa la ragione unica per cui mi sono dichiarato favorevole al presente disegno di legge.

Si obietta che non rientra nelle nostre competenze l'esame di un disegno di legge di questo tipo; la Presidenza l'ha però assegnato alla nostra Commissione, previo parere della 5ª Commissione e della 7ª Commissione. Ora, il parere della 7ª Commissione in questo caso ha poca importanza, quello della 5ª invece, secondo me, poteva avere un certo rilievo, perchè le norme sulla contabilità generale dello Stato interessano direttamente la Commissione finanze e tesoro, ma essendo stato favorevole, non vedo perchè proprio noi, che abbiamo come unico interesse la rapidità, dobbiamo frapporre ulteriori indugi e ostacoli all'iter di questo disegno di legge.

D O N I N I . Poichè il senatore Donati ci riporta a una discussione avvenuta circa un anno fa, devo fare presente che anche noi, dopo un lungo dibattito, acconsentimmo allo stanziamento di questi 20 miliardi. Ricordo, però, che molte osservazioni fatte

adesso vennero sollevate anche in quella occasione e che l'onorevole ministro Bosco per tranquillizzarci disse che avrebbe vigilato perchè tutti i contratti fossero fatti secondo le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, onde evitare il pericolo di eventuali abusi.

D O N A T I , *relatore*. Quando da parte dello stesso Ministero si dice che su 101 ditte invitate se ne sono presentate 49 e che su queste 49 solo 24 sono state riconosciute idonee per partecipare alla gara di appalto, significa che tutto è stato fatto con la massima serietà e che non s'intende favorire gli avventurieri ma le ditte che offrono una garanzia.

S C A R A S C I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore per questa dichiarazione che corrisponde effettivamente alla situazione attuale.

Abbiamo fatto la gara di appalto-concorso per la prima somma di 1 miliardo e 400 milioni di lire e credo che non sia stata sollevata alcuna obiezione per il sistema seguito, perchè, per accelerare la procedura, mi sono io stesso reso parte diligente affinchè le ditte potessero avere incontri diretti con l'ufficio tecnico erariale, al fine di poter chiarire la portata dei progetti presentati. In più, al momento della distribuzione della somma predetta, le ditte sono state convocate da me e dal Presidente della Commissione competente, contemporaneamente, e secondo la potenzialità di ciascuna ditta abbiamo fatto concordemente le assegnazioni.

Mi sembra, perciò, che non ci debbano essere preoccupazioni; d'altra parte, la procedura proposta è quella stessa approvata per le zone terremotate, cioè decreti di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dei lavori pubblici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni:

I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.

Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.

In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(E approvato).

DONINI. Dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge con il rammarico di non poter chiedere la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea perchè non siamo in numero sufficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2222)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Amodio e Rampa: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta è rimasta sospesa la deliberazione sull'articolo 6 relativo alla copertura, in considerazione delle obiezioni sollevate dalla Commissione finanze e tesoro, sull'articolo 2-bis proposto dai senatori Tirabassi, Barbaro e Bruno e sul disegno di legge nel suo complesso.

Passiamo, pertanto, all'articolo 2-bis proposto dai senatori Tirabassi, Barbaro e Bruno, del quale do nuovamente lettura:

« Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535, è sostituito dal seguente: " I maestri vincitori di cui al primo comma vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia con l'obbligo di permanenza nello stesso ruolo per almeno cinque anni " ».

Il comma primo dell'articolo 4 della suddetta legge è sostituito dal seguente: " Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli delle scuole carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nel ruolo, possono su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale delle scuole carcerarie al ruolo normale " ».

TIRABASSI. Per quanto riguarda il primo comma di questo articolo 2-bis, d'accordo pure con l'onorevole Sottosegretario abbiamo pensato di proporre una nuova formulazione dal seguente tenore: « Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535, è sostituito dal seguente: " I maestri vincitori di cui al primo comma vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il tra-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)92^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

sferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo " ».

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mentre prima era previsto l'obbligo della permanenza per cinque anni nella stessa sede, adesso in sostanza diamo la possibilità del trasferimento anche prima dei cinque anni, senza limitazioni per quanto riguarda la sede, ma nello stesso ruolo.

TIRABASSI. Inoltre il primo comma dell'articolo 4 della legge n. 535 prevede che gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori delle scuole carcerarie dopo cinque anni di permanenza nelle sedi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possano chiedere il passaggio al ruolo normale per sedi diverse da quelle dei comuni capoluogo di provincia. Abbiamo pensato di togliere questa limitazione non giusta e, quindi, proporremo, anche per la seconda parte del nostro articolo 2-bis, la seguente nuova formulazione: « Nel primo comma dell'articolo 4 della suddetta legge sono soppresse le parole " per sedi diverse da quelle dei comuni capoluogo di provincia " ».

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dobbiamo sopprimere tutto il primo comma dell'articolo 4 perchè esso non si giustifica più se creiamo il ruolo speciale. Stabiliamo solo che è ammesso il trasferimento nell'ambito dello stesso ruolo senza limitazioni.

BRUNO. Noi chiediamo anche il passaggio al ruolo normale.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siamo incoerenti perchè chiediamo un ruolo speciale e, nello stesso tempo, il passaggio al ruolo normale; tanto varrebbe allora, istituire addirittura dei posti di ruolo normale.

TIRABASSI. Però nella legge istitutiva è ammesso il passaggio nel ruolo normale.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quella era una legge transitoria per un ruolo transitorio, ora facciamo un ruolo speciale.

DONATI. A me sembra che certe specializzazioni debbano essere mantenute. Praticamente, se ammettiamo il passaggio nel ruolo normale, in queste scuole che hanno bisogno di personale qualificato manderemo della gente che farà solo un tirocinio.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La giustificazione del ruolo speciale è proprio questa, di assicurare personale specializzato che sia adatto a tale particolare insegnamento; se escludiamo ciò, viene meno il motivo stesso del ruolo speciale e tanto varrebbe istituire ruoli normali nelle scuole carcerarie.

CALEFFI. Per questi maestri del ruolo speciale, allora sarà un carcere a vita!

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se non se la sentono, invece di concorrere per l'insegnamento nelle scuole carcerarie, concorreranno per l'insegnamento nelle scuole normali!

CALEFFI. Ma se un insegnante dopo cinque anni non se la sente più, che cosa deve fare?

DONATI. È chiaro che gli insegnanti delle scuole speciali acquistano una specializzazione che consentirà loro di fare per tutta la vita questo mestiere; ora, una volta che essi hanno acquisito questa capacità speciale, come possiamo pensare di mandarli via?

CALEFFI. Per un maestro è certamente duro rimanere per tutta la vita ad insegnare nelle carceri!

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È vero quello che dice il senatore Caleffi: si tratta di un ambiente un po' particolare; anch'io ho insegnato nelle carceri e conosco, quindi, in pra-

tica, che cosa significa; però, appunto per questo ci vuole un personale che abbia una particolare inclinazione.

G R A N A T A . Stiamo toccando il centro del problema che, in un certo senso, esula dalla sostanza di questo disegno di legge.

Senza dubbio, l'istituzione di un ruolo speciale conferisce una permanente stabilità a questi insegnanti, quindi, indiscutibilmente apporta loro un vantaggio, ma d'altra parte, è chiaro che li condanniamo a restare per tutta la vita in questo ruolo, a meno che essi non facciano un nuovo concorso; possibilità eroica che lasciamo a questo personale, perchè, di fatto, sappiamo bene che una volta immessi nel ruolo speciale, saranno ben pochi coloro i quali avranno la disponibilità di tempo e la buona volontà di prepararsi per affrontare i rischi e i disagi di un nuovo concorso.

La risposta data all'osservazione del senatore Caleffi circa l'inopportunità di lasciare per sempre questi insegnanti nelle carceri, ha una validità relativa, senatore Donati, a meno che non si voglia conferire a questo ruolo speciale un particolare significato di merito che deve trovare il suo corrispettivo in un diverso trattamento economico. La questione che pongo, infatti, è la seguente: o riteniamo che sia particolarmente meritorio il lavoro di questi maestri nelle scuole carcerarie, che esso, pertanto, richieda una specializzazione adeguata oltre che uno spirito di sacrificio ed allora questo ruolo speciale deve accogliere insegnanti particolarmente idonei, altamente qualificati e, perciò, meglio trattati; oppure consideriamo questo ruolo ancora transitorio, consentendo, quindi, dopo un certo periodo di permanenza, la possibilità di passare al ruolo normale.

Pensate a coloro che insegnano a Ventotene, ad esempio; questi insegnanti assolvono il loro compito in condizioni particolarmente difficili, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda la particolare categoria di allievi che, per un complesso di ragioni, non possono essere messi allo stesso livello degli altri.

A questo punto, pertanto, mi pare che, pur essendo valida la proposta di un migliore trattamento economico, dovremmo trovare una formula che consenta:

1) la stabilità di questi insegnanti, quindi la permanenza nel ruolo speciale;

2) la possibilità di ottenere il trasferimento senza il limite dei cinque anni di permanenza nella stessa sede;

3) la possibilità, dopo un certo periodo di permanenza in questo ruolo speciale, di ottenere, a domanda, l'immissione nel ruolo normale, lasciando loro il trattamento economico di cui godono.

P R E S I D E N T E . Quale dovrebbe essere il limite della permanenza nel ruolo speciale?

G R A N A T A . Sei, sette, otto anni, questo non è un grosso problema. A me interessa che si dia la possibilità di ottenere il trasferimento anche prima che scadano i cinque anni, prescritti dalla legge n. 535, di permanenza nella stessa sede perchè è veramente disumano pretendere che un insegnante elementare stia a Ustica o a Ventotene per cinque anni solo e senza famiglia.

D O N A T I . Secondo me, queste scuole come tutte le scuole speciali in genere dovrebbero avere un personale permanentemente assegnato ad esse e una condizione economica che tenga conto della specializzazione che questi insegnanti acquisiscono. Questo è logico, ma non mi sembra altrettanto logico prendere un maestro che è stato, poniamo, 10 anni nella scuola carceraria e trasferirlo in una scuola normale, perchè i due mondi sono così diversi e la deformazione che deriva dalla permanenza nella scuola carceraria è tale che corriamo il rischio di danneggiare sia il maestro che gli allievi.

Il mio orientamento sarebbe dunque il seguente: stabilità dei ruoli speciali che non hanno niente a che fare con i ruoli normali, ma riconoscimento particolare per i ruoli speciali data la maggiore qualificazione che essi comportano.

P R E S I D E N T E . Mi pare che lei abbia esagerato parlando di deformazione, perchè non bisogna dimenticare che il carcerato che va a scuola ridiventa in certo senso un fanciullo.

D O N A T I . Nelle scuole carcerarie c'è un complesso di orientamenti diverso da quello delle scuole normali. In conclusione, a me pare che oggi, in questa sede, dovremmo accettare i primi due principi dell'emendamento suggerito dal senatore Granata, quello cioè della stabilità del ruolo speciale e l'altro della riduzione dei cinque anni di permanenza in una stessa sede ai fini del trasferimento; per il resto, vorrei pregare i colleghi di ripensare alla proposta generale che ho fatta e che io penso debba ad un certo momento maturare se vogliamo scuole speciali che siano veramente tali e non raccolgano un personale che si infila lì perchè non riesce ad infilarsi altrove.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Devo premettere che oggi non esistono ruoli speciali nelle scuole speciali, esiste un ruolo di insegnanti che vanno in queste scuole dopo aver fatto un corso di specializzazione.

È stato quindi un trattamento un po' particolare l'aver istituito questo ruolo speciale per le scuole carcerarie e l'abbiamo fatto sia per il bene degli insegnanti, dando loro una certa stabilità e la possibilità di una carriera normale, sia per il bene delle scuole stesse alle quali il fatto di avere insegnanti fuori ruolo che cambiavano continuamente non era certamente utile. Si è voluto mantenere il carattere e la specialità di questi insegnanti, mantenendo però anche le circostanze e le condizioni del ruolo speciale, perchè, altrimenti, sarebbe stato inutile fare un ruolo speciale e avremmo potuto trasformare addirittura i posti di ruolo transitorio in posti di ruolo normale.

Si è parlato delle sedi disagiate in cui sono costretti a stare questi insegnanti; si potrebbe obiettare che insegnare nel carcere di Ventotene, come diceva il senatore Granata; oppure in altro carcere disagiato come sede

e come ambiente, non è poi molto diverso che andare ad insegnare a 1.200 metri di altezza. Si è detto anche che questi insegnanti devono stare nelle sedi disagiate soli e senza famiglia, ma pensate un po' a tutti i maestri delle scuole elementari che sono costretti a viaggiare per raggiungere delle sedi altrettanto disagiate!

Ora, un riconoscimento speciale c'è stato già per questo personale, nel creare prima per esso un ruolo speciale transitorio, nell'immetterlo con un concorso speciale in quel ruolo e nell'istituire adesso il ruolo speciale. Riconosco che, essendo un ruolo speciale, tanto colui che insegna a Ventotene quanto colui che insegna a Roma hanno gli stessi titoli e, quindi, è giusto che diamo la possibilità di ottenere il trasferimento anche prima che scadano i cinque anni di permanenza in una sede; ma andare al di là di questo e concedere il passaggio nel ruolo normale dopo cinque anni, credo che non sia possibile

G R A N A T A . Ma di fatto questo avviene: cioè finora, l'articolo 4 della legge numero 535 non è stato abrogato, per cui dopo cinque anni di permanenza nel ruolo questi insegnanti hanno diritto di chiedere il passaggio al ruolo normale.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma ciò è in contrasto con il principio del ruolo speciale.

P R E S I D E N T E . Sarà bene rileggere l'emendamento proposto dal senatore Tirabassi per rendere più chiara la discussione. Il primo comma dell'articolo 2-bis suonerebbe così:

« Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535, è sostituito dal seguente: " I maestri vincitori di cui al primo comma vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo " »

Il Governo è d'accordo su questo punto »

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'articolo 2-bis sarebbe il seguente:

« Nel primo comma dell'articolo 4 della suddetta legge sono soppresse le parole: " per sedi diverse da quelle dei comuni capoluogo di provincia " ».

A maggior chiarimento sarà utile leggere il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535:

« Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli transitori delle scuole elementari carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nella sede, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, possono, su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale transitorio delle scuole carcerarie al ruolo normale, per sedi diverse da quelle dei comuni capoluoghi di provincia ».

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poichè qui si parla di ruolo transitorio, la norma non avrebbe più senso, quindi bisognerebbe sopprimere tutto il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe proporre un periodo più largo, per esempio 10 anni di permanenza nel ruolo speciale per ottenere il passaggio al ruolo normale.

GRANATA. È vero che con la prima parte dell'emendamento proposto dal senatore Tirabassi si concede a questi insegnanti la possibilità teorica del trasferimento; però, mentre da un lato diamo l'impressione di volerli agevolare, dall'altro li danneggiamo, perchè, in base alla legge n. 535 essi potevano ottenere dopo cinque anni il passaggio al ruolo normale, che con il nuovo sistema non potrebbero più avere.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono due cose distinte. Gli insegnanti non potevano avere il trasferimento nemmeno nell'ambito del medesimo ruolo se non stavano cinque anni

nella stessa sede, e questa limitazione viene tolta dalla prima parte dell'emendamento per quanto si riferisce ai trasferimenti nello stesso ruolo.

GRANATA. Trasferimenti che, di fatto, non sono molto probabili, perchè sarà difficile che ci sia qualcuno il quale chiedo di essere trasferito, poniamo, da Roma a Ventotene e sarà quindi improbabile che si liberi un posto a Roma.

TIRABASSI. È la categoria che chiede questo.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un vantaggio, perchè la legge istitutiva prescriveva la permanenza di cinque anni nella stessa sede.

GRANATA. Però questi insegnanti avevano comunque la possibilità di chiedere l'immissione nel ruolo normale e, quindi, di fruire di tutti i vantaggi che il ruolo normale comporta, anche per quanto riguarda il trasferimento. Poteva, perciò, anche avvenire che un insegnante di queste scuole carcerarie, dopo cinque anni di permanenza in una sede, ottenuta l'immissione nel ruolo normale avesse la possibilità, poi, di essere trasferito in una sede più gradita. Ora, in sostanza, da un lato concediamo la possibilità di ottenere il trasferimento nell'ambito del ruolo senza limiti di tempo, per quanto si riferisce alla permanenza nella stessa sede, dall'altro, però limitiamo o neghiamo la facoltà di chiedere il passaggio al ruolo normale. Per conseguenza, di quella possibilità teorica del trasferimento nel ruolo speciale potranno avvantaggiarsi poche persone, mentre, invece, prolunghiamo nel tempo l'obbligo di permanenza nel ruolo speciale rendendo, quindi, più difficile la possibilità dei trasferimenti che sono sempre legati all'immissione nel ruolo normale. Come vedete, il discorso è sottile.

DONATI. Allora aboliamo questo ruolo speciale.

TIRABASSI. Dal momento che la categoria chiede questo emendamento vuol dire che questa possibilità di trasferimento c'è.

GRANATA. Noi non ci opponiamo all'emendamento proposto dal senatore Tirabassi, se non c'è altra soluzione, riteniamo che esso sia accettabile.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il signor Presidente fa la proposta di prolungare il termine fino a 10 anni, si può esaminarla; di più non è possibile, altrimenti, vi dico francamente che andremmo incontro ad un fallimento della legge, perchè il ruolo speciale non avrebbe significato.

DONATI. Se il ruolo è speciale, è permanente, se è transitorio, è di passaggio, ma non capisco come si possano fondere i due elementi.

TIRABASSI. È importante la questione del passaggio nel ruolo normale; se non ammettiamo questo, nell'ipotesi che le carceri si chiudano, obbligheremo tale personale a rimanere in un ruolo che non consente più alcuna possibilità di lavorare.

PRESIDENTE. Allora mi pare che la seconda parte dell'articolo 2-bis potrebbe essere così formulata:

« Il comma primo dell'articolo 4 della legge suddetta è sostituito dal seguente: " Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale dopo dieci anni di permanenza nel ruolo " ».

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi rimetto alla Commissione.

BALDINI. Il trattamento economico e la qualifica sono uguali?

TIRABASSI. Sono uguali.

GRANATA. Dicendo però « dopo 10 anni di permanenza nel ruolo speciale » non teniamo conto degli anni di permanenza nel ruolo speciale transitorio.

Dobbiamo trovare una formula che comprenda anche la permanenza nel ruolo transitorio.

DI ROCCO. Bisogna prima stabilire se intendiamo riferirci ai 10 anni di permanenza nel ruolo speciale che viene istituito con questa legge, oppure ai 10 anni d'insegnamento.

GRANATA. Io credo che l'intenzione del senatore Tirabassi sia quella di non danneggiare i più anziani i quali hanno già quattro anni di permanenza nel ruolo transitorio.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però la dizione deve essere tale da non comprendere anche il servizio fuori ruolo.

PRESIDENTE. Tenendo conto delle osservazioni ora svolte dal senatore Granata e dal Sottosegretario ed anche della esigenza di una più corretta formulazione legislativa proporrei il seguente testo dell'articolo 2-bis:

« Il comma terzo dell'articolo 2 e il comma primo dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535, sono soppressi.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo.

Gli insegnanti medesimi dopo dieci anni di permanenza nel ruolo, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale ».

TIRABASSI. Così va bene.

GRANATA. Sono d'accordo anch'io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2-bis nel testo del quale ho dato ora lettura; in sede di coordinamento esso diverrà naturalmente articolo 3 e sarà conseguentemente spostata la numerazione dei successivi articoli già approvati nella seduta precedente.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 6, sul quale la deliberazione era rimasta sospesa:

Art. 6.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso un nuovo parere del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al precedente parere espresso in data 23 ottobre, preso atto delle dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo in sede di Commissione di merito relativamente alla copertura dell'onere finanziario comportato dal provvedimento, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso ».

Direi solo di aggiungere in questo articolo, per esigenze di forma, dopo la parola « corrispondenti », l'altra « capitoli ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'articolo 6, che in sede di coordinamento diventa articolo 7, con l'emendamento formale da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » (2102)
(Approvato dall'Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Barbieri, Malagugini, Mazzoni, De Lauro Matera Anna, Targetti e Seroni: « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , relatore. Il disegno di legge in esame, già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1962, propone la concessione di un contributo annuo di lire 3 milioni al Comune di Vinci per il mantenimento del museo e della biblioteca leonardeschi.

La biblioteca dipende dall'amministrazione comunale di Vinci, essa ebbe sede in nasato nel palazzo comunale di Vinci e in seguito, nel 1939, fu trasferita nell'antico palazzo pretorio — già rocca dei Guidi — che il Comune aveva ricevuto in dono dal conte Giulio Masetti perchè fosse destinato a sede della biblioteca.

In questo palazzo il Comune attrezzò e ordinò la biblioteca anche con l'aiuto del Ministero della pubblica istruzione il quale nel 1958 mise a disposizione tutti gli arredi metallici necessari per una migliore organizzazione del complesso materiale esistente quanto mai interessante per lo studio della vita e dell'opera del grande artista.

È inutile che io mi trattenga ad illustrare il lavoro di ordinamento, di catalogazione che è stato fatto in questi anni e che ha comportato un onere superiore alle possibilità del Comune; io penso che sia conveniente, utile e opportuno che la nostra Commissione approvi questo piccolo disegno di legge con il quale lo Stato concede 3 milioni annui all'amministrazione comunale di Vinci in modo che questo lavoro di valorizzazione

dell'opera di Leonardo da Vinci possa essere continuato e potenziato.

L U P O R I N I . L'attività della biblioteca ha avuto un peso notevole in tutte le manifestazioni indette, in varie occasioni, in onore di Leonardo, e specialmente nell'organizzazione delle celebrazioni per il V centenario della sua nascita, attraverso le quali si sono intensificati gli studi vinciani. La biblioteca ha organizzato nei suoi locali e con i materiali di sua proprietà varie mostre didattiche di disegni e manoscritti che hanno avuto esito lusinghiero per concorso di pubblico italiano e straniero, di scuole di ogni grado, di enti culturali e turistici.

Un'altra iniziativa presa dalla biblioteca è il Museo delle macchine vinciane, istituito nel 1953, che ha 49 modelli di macchine costruiti e donati dalla *International Business Machines Corporation* e che è visitato da molti giovani provenienti anche dall'estero. Vi sono state delle scuole tedesche di Colonia che hanno fatto studi ed esercitazioni su questo materiale e adesso faranno anche una mostra.

Da circa dieci anni un bibliotecario comunale occupa il posto appositamente istituito in organico; egli ha dedicato tutta la sua vita a questo lavoro e oggi è diventato anche segretario del Gruppo italiano di storia delle scienze.

P R E S I D E N T E . Come mai questa volta il contributo è concesso al Comune?

Z A C C A R I , *relatore*. In una precedente seduta a proposito del disegno di legge per la casa del Boccaccio io stesso dissi che, esistendo l'Ente di Certaldo il contributo doveva andare all'Ente; qui invece il museo e la biblioteca dipendono dall'amministrazione comunale, quindi il contributo non può che andare al Comune.

L U P O R I N I . È un Comune che ha fatto sin dalla fine dell'800 questo sforzo, prima per iniziativa di Guido Masi che fu sindaco per 30 anni, poi, per iniziativa del nipote di questi, Roberto Martelli che intraprese la raccolta delle opere pubblicate in-

torno a Leonardo da Vinci allo scopo di costituire in onore del grande e per utilità degli studiosi una biblioteca di studi vinciani, trovando in questo l'adesione entusiasta dei più insigni leonardisti italiani e stranieri. Morto Gustavo Uzielli, infine il Comune nel 1911 acquistò la sua raccolta e con l'aiuto di appassionati, instancabilmente, continuò la raccolta delle opere fino a costituire un complesso bibliografico di rilevante valore che conteneva l'essenziale della bibliografia vinciana.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso al comune di Vinci un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della Biblioteca e del Museo leonardeschi, a partire dal 1° luglio 1963.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Comunico che la 5^a Commissione ha inviato il suo parere nel quale dichiara di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola e Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

L'onorevole Sottosegretario di Stato si era riservato di fornire elementi precisi circa il numero dei maestri che verrebbero a beneficiare di questo provvedimento e circa l'onere relativo.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Preciso che gli insegnanti interessati al provvedimento sono 38 e che l'onere per il primo esercizio è previsto in 31 milioni; ritengo che tale onere possa senza alcuna difficoltà essere messo a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE. Sarà mia premura trasmettere alla Commissione finanze e tesoro gli elementi forniti dal rappresentante del Governo con l'augurio che si possa giungere presto ad una conclusione.

TIRABASSI. Questi insegnanti, anche se fuori ruolo, attualmente sono pagati; quindi la differenza dovrebbe essere minima.

GRANATA. Non si capisce il rapporto tra i 31 milioni di onere e i 38 insegnanti, dato che questo personale finora è stato pagato e, quindi, una parte dell'onere è già sostenuto dallo Stato.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Siccome sono insegnanti non di ruolo che vengono immessi in ruolo, è logico che i 31 milioni si riferiscono alla differenza.

GRANATA. Allora, questo sarà l'onere per il primo esercizio. Sarebbe opportuno precisare alla Commissione finanze e tesoro che, secondo quanto risulta dalle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'onere di 31 milioni si riferisce al primo anno, ma tenderà a diminuire non ad aumentare, perché evidentemente comprende la corresponsione degli arretrati.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non ci sono arretrati.

GRANATA. Ma c'è una ricostruzione della carriera.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Approfondirò questa questione; dato che la volta scorsa mi avete chiesto il numero degli insegnanti interessati e l'onere relativo, mi sono limitata a fornire questi elementi.

DONINI. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati già da parecchio tempo; qui, invece, continuano a sorgere incertezze e motivi di rinvio. Tutto ciò è veramente strano.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. C'è una diversa prassi fra i due rami del Parlamento. La Camera, per esempio, ha sempre ammesso la copertura su capitoli di spese fisse e obbligatorie; quando si tratta di una spesa minima come questa non solleva alcuna obiezione. Al Senato, quindi, mi trovo di fronte ad un metodo diverso.

DONINI. Dato che l'onorevole Sottosegretario ci offre questa collaborazione, potremmo abbinare a questo disegno di legge l'altro provvedimento che riguarda il quadro speciale per i maestri di Trieste, approvato dalla Camera e fermato qui per il parere della Commissione finanze e tesoro.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono due materie diverse, perchè per i maestri di Go-

ria si tratta di correggere un errore commesso.

D O N I N I . Però sia l'uno che l'altro hanno avuto l'approvazione da parte della Camera dei deputati e, in fondo, le obiezioni fatte dalla Commissione finanze e tesoro sono identiche.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rivolgerò la mia attenzione anche al disegno di legge n. 2254 cui si riferisce il senatore Donini.

D I R O C C O . Se stabilissimo la decorrenza per l'iscrizione al quadro speciale al 1° luglio 1963, non vi sarebbero più difficoltà di copertura.

P R E S I D E N T E . Speriamo con questi elementi di convincere la Commissione finanze e tesoro. Ci auguriamo che pure il disegno di legge Sciolis e Bologna, n. 2254 del Senato, possa presto essere favorevolmente esaminato, ricorrendo anche al consiglio dato dal senatore Di Rocco.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Protezione del Centro archeologico di Paestum » (2311)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione del Centro archeologico di Paestum ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N O T T I B I A N C O , *relatore*. La legge 5 marzo 1957, n. 220, la quale ha esteso la zona di rispetto intorno alle mura di Paestum da trecento a mille metri ed era stata imposta dalla esigenza di prevenire tempestivamente la possibilità di invasione edilizia intorno alla città antica, ha ottimamente assolto al suo compito pur tra difficoltà a volte considerevoli.

Le maggiori difficoltà che la legge ha trovato nella sua applicazione sono derivate dal fatto che, entro la fascia dei mille metri, si trova il centro abitato di Torre di Paestum che, posto sulla spiaggia ed in posizione eccentrica e defilata costituisce un naturale sfogo per lo sviluppo edilizio della zona; per cui la compressione, esercitata in quella parte, ha rinfocolato non pochi tentativi di costruzione in punti più delicati e più vicini alle mura. Ne è derivata quindi una artificiosa situazione anche in conseguenza dell'imprevisto potenziarsi del turismo in Paestum.

Tale constatazione e l'intento di permettere una più integrale e non pregiudizievole utilizzazione di una parte almeno dei terreni sui quali attualmente vige il divieto di costruzione, concorrono a creare le premesse per l'opportunità del presente disegno di legge il quale, pure ovviando agli inconvenienti esposti, tiene però preminentemente conto delle esigenze della tutela del centro archeologico e del suo ambiente naturale.

Il disegno di legge in esame stabilisce infatti che entro le cinta muraria dell'antica Paestum, nel comune di Capaccio, e nell'ambito di trecento metri all'interno della cinta è fatto divieto di eseguire o modificare opere edilizie che, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti possano modificare l'attuale stato della località. In più si dice che per la fascia esterna alla zona predetta, per un raggio di quattrocento metri, il comune di Capaccio redigerà un programma di fabbricazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Non so se questo piano di fabbricazione intorno a Paestum sia opportuno; io suggerirei di costruire nella zona della stazione di Capaccio che è distante duemila metri da Paestum.

Questa è la situazione attuale; se gli onorevoli colleghi desiderano ulteriori delucidazioni sono a loro disposizione.

G R A N A T A . Poichè stiamo conducendo una piccola indagine dalla quale potrà risultare una eventuale proposta di emendamento, propongo che venga rinviato il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto » (2297)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini, Pizzalis, Pedini, Romanato e Baldelli: « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il servizio prestato dal personale direttivo e insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi dalla tabella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.

D O N A T I , *relatore*. L'articolo unico sottoposto al nostro esame riguarda i presidi e gli insegnanti delle scuole secondarie e di istruzione artistica, e mira praticamente a consentire una ricostruzione di carriera ai

fini di facilitare il passaggio degli interessati alla seconda classe di stipendio. Infatti il passaggio suddetto viene, con il provvedimento, consentito agli insegnanti ed ai presidi i quali abbiano maturato — nel coefficiente massimo di insegnante o nel coefficiente di preside di seconda categoria — i sei anni di servizio previsti dall'attuale legislazione.

Purtroppo la formulazione nella quale il disegno di legge ci è pervenuto può dare adito a qualche preoccupazione. Ad esempio, essendosi avuti degli spostamenti di coefficiente, dal coefficiente 522 al 580, potrebbero verificarsi, con la dizione attuale dell'articolo, delle confusioni; riterrei pertanto opportuno sostituire, nel primo comma, le parole « Il servizio prestato dal personale direttivo e insegnante », con le altre « Il servizio prestato dal personale direttivo con la qualifica di preside di seconda categoria e dal personale insegnante ». Bisognerebbe inoltre, sempre nel primo comma, sostituire le parole « prevista per i presidi dalla tabella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni » con le altre: « prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica rispettivamente dalle tabelle *E* e *C* annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni ». Infatti bisogna considerare anche i direttori di istituti di istruzione artistica, i quali non sono presidi; e la tabella che li riguarda non è la *E* bensì la *C*.

Con le suddette precisazioni, prego gli onorevoli colleghi di voler concedere la loro approvazione al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno che la Commissione venisse informata sull'aspetto economico del provvedimento.

D O N A T I , *relatore*. L'onere non è esattamente determinabile. Posso però affermare che esso sarà assolutamente irrilevante, non raggiungendo per il 1962-63, i dieci milioni di lire; e ciò per il fatto che il numero degli interessati è assai limitato, trattandosi dei presidi che oggi sono nel coefficiente 580. Anzi, per meglio dire, si tratta dei

più anziani tra di essi, di quelli cioè che hanno raggiunto i diciannove anni di servizio; ed è effettivamente una categoria limitatissima. Bisogna, inoltre, considerare che il vantaggio economico individuale per gli interessati sarà assai modesto.

ALL'ALTRO RANNO del Parlamento non si sono avute difficoltà della Commissione di finanza in merito alla parte finanziaria. Qualche riserva ha avanzato invece la 5^a Commissione del Senato sulla forma usata nell'articolo unico per indicare la copertura; comunque il parere della Commissione medesima non ci è ancora pervenuto. Gradirei ascoltare in merito l'opinione dell'onorevole rappresentante del Governo, una cui precisazione per quanto riguarda gli stanziamenti previsti in bilancio per il personale direttivo delle scuole in questione potrebbe chiarire i dubbi della Commissione di finanza.

G E N C O . Desidero aggiungere, alle esaurienti precisazioni forniteci dal relatore, qualche altro chiarimento in merito alla situazione esistente nel settore.

Al grado di preside si perveniva, un tempo, dopo dodici anni di ordinario e tre di straordinariato, mentre oggi tale periodo è stato ridotto a cinque anni. Ora alla carriera di preside accedono anche professori che hanno trenta anni di servizio di ruolo — diciotto anni quelli di gruppo A — ed hanno raggiunto il coefficiente 580, che rappresenta il primo gradino della carriera di preside; ed in tale coefficiente debbono permanere sei anni. Come è noto, prima della legge n. 165 del 1958, gli anni di servizio prestati nel coefficiente 580 come insegnanti non venivano conteggiati ai fini del suddetto periodo di sei anni; con tale legge, invece, questi anni avrebbero dovuto essere computati per intero. Questo, però, secondo la Corte dei conti, non risulta chiaramente dalla lettera della legge suddetta.

Numerose richieste e sollecitazioni sono pertanto pervenute al Ministero della pubblica istruzione perchè venisse presentato al Parlamento un provvedimento interpretativo della legge stessa, al fine di porre un termine alle assurdità che si verificano nell'attuale situazione.

Con il provvedimento in esame non si tratta di concedere miglioramenti agli interessati, ma di chiarire i dubbi sollevati nella norma esistente. Non siamo in grado di fare una statistica, ma è noto che le persone in questione sono molto poche, ragione per cui l'onere indicato dal relatore non è certo inferiore alla realtà. Possiamo quindi senz'altro approvare il disegno di legge stesso, senza apportarvi emendamenti che comporterebbero un ulteriore ritardo della sua entrata in vigore.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In effetti il Governo è favorevole al provvedimento, il quale è inteso a consentire che il servizio prestato dal personale direttivo e insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto sia valutato per intero mediante ricostruzione della carriera.

Come giustamente ha affermato il senatore Genco, quanto sopra era già stato previsto nella legge n. 165 del 13 marzo 1958, la quale però non è stata interpretata in questo senso. È quindi giunta assai opportuna la presentazione del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti suggeriti dal relatore, essi rispondono ad un rinvio che è stato avanzato non solo dalla Amministrazione centrale, ma anche dalle categorie interessate, in quanto la formulazione attuale dell'articolo unico potrebbe effettivamente dar luogo ad una interpretazione restrittiva della norma a danno dei presidi di seconda categoria i quali non avevano raggiunto, all'atto della nomina a preside, i diciannove anni di servizio necessari a conseguire il coefficiente 580; infatti il coefficiente iniziale di preside di seconda categoria non si identifica con quello iniziale di preside di prima categoria. Credo d'altronde che un ritorno del provvedimento emendato alla Camera non porterebbe un ritardo tale da pregiudicare l'entrata in vigore.

Anche per quanto riguarda la copertura concordo col relatore. L'ammontare della spesa si aggirerà sui dieci milioni, in quanto

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

92ª SEDUTA (19 dicembre 1962)

gli interessati sono poche unità; gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio indicati nel testo del provvedimento saranno quindi più che sufficienti.

G E N C O . Io ritengo che potrebbe essere sufficiente, ai fini dell'interpretazione, quanto è stato detto durante la discussione, senza che sia necessario apportare emendamenti al disegno di legge.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ho detto, è stato lo stesso Ministero ad avanzare il rilievo sulla questione dei presidi di seconda categoria e la Commissione della Camera sarebbe egualmente d'accordo. Non bisogna sottovalutare il pericolo di una mancata approvazione dei decreti da parte della Corte dei conti.

G R A N A T A . Io comprendo le preoccupazioni del senatore Genco su un ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Tuttavia, se l'onorevole rappresentante del Governo ci dà una valida assicurazione di un suo intervento presso la Commissione competente della Camera affinché il testo emendato venga sollecitamente approvato, sono

dell'opinione di accettare gli emendamenti, che sono senz'altro molto opportuni al fine di evitare un danno ingiusto ad una categoria, sia pure limitata, di insegnanti.

Pertanto, nel dichiararmi, a nome del mio Gruppo, favorevole sia al disegno di legge sia agli emendamenti del relatore, tengo a ripetere che unisco la nostra sollecitazione a quella pervenuta da altre parti perchè il Governo faccia in modo che anche la Camera approvi al più presto il testo emendato.

P R E S I D E N T E . Allora, per venire incontro al desiderio espresso dal relatore, propongo che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato alla prossima seduta, per dar modo alla Commissione finanze e tesoro di riesaminare la questione alla luce degli elementi di giudizio forniti dall'onorevole rappresentante del Governo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari